

STATUTO

A CASA DI ENZO...SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM VIA CONI ZUGNA
56/F

Numero REA: RM - 1681373

Codice fiscale: 16879121008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

**STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE SVANTAGGIATE**

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita con sede in Fiumicino (RM), ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale integrata denominata **"A Casa di Enzo...Società Cooperativa Sociale Integrata"**, di seguito indicata come la cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne la società è quello risultante dai Libri e dagli atti sociali.

Art. 2

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

Art. 3

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità prevalente, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, sia agendo in proprio che collaborando con persone giuridiche pubbliche e private, alla promozione umana, integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, anziani, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex-detenuti, stranieri/imigrati e altri) e soggetti deboli di cui all'art. 2 comma 1, lettera f del regolamento CE n. 2204/2002 del 05/12/2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonchè i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate dall'art 22 della legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali" o comunque appartenenti a categorie svantaggiate attraverso l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, deboli e fragili di cui sopra.

Gli obiettivi anzidetti potranno essere raggiunti gestendo servizi e attività produttive con convenzioni ex art, 5 L. 381/1991 dagli enti pubblici e privati, soci sovventori della Cooperativa, o tramite associazioni temporanee di impresa, ovvero partecipando a gare di appalto pubbliche e private e attraverso la prestazione di progetti a norma delle vigenti leggi nazionali, re-

gionali, europee e sui patti territoriali, finalizzati all'inserimento, all'integrazione/inclusione sociale e lavorativa delle persone di cui sopra. In relazione a questo la cooperativa può gestire tutta una serie di attività;

- servizi, centri ed attività di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione delle persone con disabilità;
- servizi di accompagnamento e trasporto delle persone con disabilità;
- assistenza infermieristica e sanitaria domiciliare;
- servizi di assistenza, servizi di telemedicina e tele-soccorso;
- strutture di accoglienza per persone anziane, disabili e minori in disagio economico, educativo e d'istruzione scolastica;
- centri diurni e altre strutture con carattere ludico, animativo e sportivo per minori, anziani, disabili, sia di tipo privatistico che convenzionato con enti pubblici;
- attività formative volte a favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori avanti con l'età e delle persone con disabilità;
- servizi di disbrigo pratiche burocratiche, amministrative, domiciliare per anziani e persone con disabilità gravissime;
- attività di promozione, assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, medico legale per l'affermazione dei diritti e la tutela della salute dei soggetti più deboli;
- organizzazione e gestione di attività dirette allo sviluppo del turismo sociale (animazione, promozione di manifestazioni, escursioni, animazione socio-culturale, manifestazione sportive e para-sportive, folkloristiche, etc) in particolare per persone con abilità diverse, anziani e giovani svantaggiati, sia di tipo privato che in convenzione con enti pubblici;
- servizi di fornitura ed assistenza di ausili, apparecchiature ed automezzi per persone con abilità diverse;
- gestione di strutture ludico-educative, quali asili nido, materne, sia di tipo privato che in convenzione con enti pubblici;
- servizi di propaganda per la prevenzione a qualunque tipo di dipendenza, sia con sostanze che senza, attraverso la gestione di centri diurni con attività agricole, manuali, creazione di orti sociali;
- sostegno psicologico alle famiglie di persone con disabilità, di giovani o anziani disabili caduti in situa-

zione di dipendenza. (prima, durante e dopo il periodo di guarigione).

Pertanto, per collegamento funzionale delle attività di tipo A) e di tipo B) di cui all'art. 1 della legge 381/1991, si intende la realizzazione dell'inserimento lavorativo dei propri soci in situazione di svantaggio e comunque la loro piena integrazione ed inclusione sociale e partecipazione alla vita attiva, tramite un'attività di assistenza, consulenza, tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di fornire un servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento al lavoro. La Cooperativa **"A Casa di Enzo...Società Cooperativa Sociale Integrata"** per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle vigenti leggi in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione, inclusione di persone con ridotte capacità lavorative. A tali fini la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato, Regione e Comunità Europea.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché, di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semi-residenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;

b) fornire servizi per progetti di vita indipendente come il "cohousing", "gruppi appartamento", "dopo di noi" e tutte le attività volte al raggiungimento della piena autodeterminazione delle persone svantaggiate, deboli e fragili;

- c) l'organizzazione e la gestione di gruppi vacanze sia estivi che invernali attraverso la partecipazione a bandi sia pubblici che privati, ma anche in proprio.
- d) la programmazione e la gestione di forme di interventi terapeutici riabilitativi sia nelle forme tradizionali quali fisiokinesi-terapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto della normativa vigente nonché tutta una serie di servizi che prevedono terapie alternative e non tradizionali quali socioterapia, arte-terapia, pet-therapy, musicoterapia e altre;
- e) stipulare convenzioni con il Tribunale per l'attuazione delle pene alternative alla detenzione e gestire il servizio ai fini di una riabilitazione del detenuto;
- f) la programmazione di attività culturali e ricreative quali musica, canto, teatro, danza, coro etc al fine di giungere alla realizzazione di spettacoli finali;
- g) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, soprattutto ove ciò si representerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle finalità statutarie;
- h) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi e gli approvvigionamenti ed il credito;
- i) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuare ciò esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 5

Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della società e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci prevede un minimo di 3 (tre) soci. Il quadro normativo di riferimento è quello delle S.R.L. (artt.2519 e 2522 cc.).

Possono essere soci i seguenti soggetti: tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quello della cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio

interessato dall'attività della cooperativa.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari della cooperativa anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti modalità:

- a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità -;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci;
- c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;
- d) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge e nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
- e) Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.
- f) Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente articolo.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
- b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
- c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
- d) le quote che si propone di sottoscrivere;
- e) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto b).

Art. 8

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la non ammissione.

Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, determinati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettua-

ti detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per le persone giuridiche, il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:

- per l'importo minimo di Euro 25,00 (venticinque) entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda;
- per l'eventuale eccedenza ad Euro 25,00 (venticinque) e per le altre somme previste, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore ad un anno.

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 11

Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 12

In relazione a quanto previsto al precedente art. 10, lett. c, i soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale adempimento della obbligazione mutualistica, con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.

Art. 13

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso o esclusione.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue o-

gni altro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.

In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società. Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:

- a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 6;
- b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
- d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore; fi per scioglimento della persona giuridica;
- g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.

Il recesso non può mai essere parziale.

Art. 14

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:

- a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
- b) quando svolga un'attività contrastante con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;
- c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;

f) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il 65° (sessantacinquesimo) anno di età e non abbia esercitato il recesso;

g) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;

h) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

i) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.

Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 16

I soci receduti o dichiarati esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuto entro

i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso ha effettuato con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

Art. 17

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.

Art. 18

Il valore di ciascuna quota deve essere non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) e non superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta) e la richiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi dell'art. 2524, c.c.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss., c.c..

La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore variabile non inferiore a Euro 25,00 (venticinque) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzzi di gestione, e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

e) da ogni altra riserva.

Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 21

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere assegnati ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci.

L'assemblea che approva la assegnazione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 22

Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO **DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO**

Art. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente e contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4. La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25 (zero virgola venticinque), ai sensi dell'an. 2545-quinquies c.c.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

**TITOLO V
ORGANI SOCIALI**

Art. 25

Sono Organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore contabile, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 26

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, nonché l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata postale o a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

Art. 27

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
- g) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

L'assemblea si reputa, comunque, validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 28

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci

che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà (50%) del totale complessivo dei voti di tutti i soci.

In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 29

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appello nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità.

Art. 30

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) Soci.

I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 31

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento telematico e/o audio e/o video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati telematicamente e/o audio e/o video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 32

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea fra i soci.

I soci volontari e i soci sovventori o i mandatarî di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci operatori.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono liberamente rieleggibili.

Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deliberare l'attribuzione di un emolumento per l'opera prestata, anche sotto forma di gettone di presenza.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deli-

berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di (tre) giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'an. 2386 del codice civile.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta pertanto, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio d'esercizio;
- c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela,

nonché ad organismi consortili o ad altre società;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento Cooperativo;
m) nominare al proprio interno l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 8.6.2001, n. 231.
n) nominare il Direttore Generale.

Art. 37

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega.

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997, la Società Cooperativa assume a proprio carico i debiti per eventuali sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie gravanti in capo all'Organo Amministrativo, ai rappresentanti negoziali ed ai dipendenti che esercitano funzioni direttive, se tali violazioni saranno commesse nell'esercizio nelle rispettive funzioni o incombenze nell'ambito societario e non saranno riconducibili a dolo o colpa grave, intendendosi per quest'ultima quella colpa che abbia le connotazioni indicate nell'art. 5, comma 3, del citato D. Lgs. 472, ovvero quella delle eventuali future precisazioni normative.

La Società Cooperativa assume l'impegno a provvedere direttamente al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate a carico dei componenti dell'Organo Amministrativo, dei rappresentanti negoziali, dei dipendenti che esercitano funzioni direttive e - ove questo sia previsto dalle emanande disposizioni integrative e correttive - dei sindaci, per le violazioni che avranno incidenza sulla determinazione o sul pagamento di un tributo e per le quali la Società sia responsabile in solido, se commesse senza dolo o colpa grave nell'esercizio delle rispettive funzioni o incombenze nell'ambito societario, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione. La Società Cooperativa assumerà altresì a suo carico tutte le eventuali spese ed oneri sostenute dai su indicati soggetti per gli eventuali interventi di difesa nonché di impugnazione dei provvedimenti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni di cui sopra. La Società Cooperativa potrà, inoltre, stipulare eventuali polizze assicurative a copertura de-

gli oneri derivanti dall'assunzione dei predetti obblighi.

Art. 38

Gli amministratori ed i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare specificamente, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39

L'assemblea dei soci della cooperativa provvede alla nomina di un collegio sindacale nei casi previsti dalla legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44

Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.

Art. 45

I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.

Art. 46

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla

richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 47

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Fiumicino, ove sopra, che viene firmato in fine ed al margine degli altri fogli dai Comparenti e da me Notaio alle ore 16,40 (sedici e minuti quaranta) previa lettura da me Notaio datane ai Comparenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di dodici fogli in parte dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte completati a mano da me Notaio nelle prime quarantacinque intere pagine ed in righe quattordici della quarantesima.

F.to: MANILI Maddalena

F.to: CENATIEMPO Arianna

F.to: Fabrizio DE SANTIS

F.to: Gianluca RUSSO Notaio

La presente copia composta di 22 (ventidue) facciate è conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, depositato nei miei atti e viene rilasciata, da me Avv. Gianluca RUSSO, Notaio in Fiumicino, per gli usi di leg-